



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 novembre 2022
(OR. en)

14138/22

FRONT 395
COWEB 134
MIGR 324

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status
tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina relativo
alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896¹ relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sullo status con la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Bosnia-Erzegovina.

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
